

# GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI  
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

GIUSEPPA PALMERI

Convegno  
*Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia  
e pluralismo*

Brevi considerazioni introduttive

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

*online first*  
*destinato a GenIUS 2021-2*

*Giuseppa Palmeri\**

## **Convegno *Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo*. Brevi considerazioni introduttive**

L'idea di dedicare un incontro di studio al disegno di legge n. 2005 approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020, noto come ddl Zan, si inserisce in modo naturale nel percorso di riflessione che da anni svolge GenIUS, una rivista di studi giuridici che partendo da ciò che emerge nella realtà vissuta dalle persone nell'interazione con gli altri e nello svolgimento delle complesse, articolate ed inestricabili relazioni sociali, ormai da molti anni ragiona, si interroga e si confronta su e con la rilettura degli istituti giuridici e dei concetti mediante i quali si è soliti inquadrare i fenomeni che interessano la definizione di sesso, di orientamento sessuale, di genere, ed anche di famiglie e filiazione.

Il tema dell'incontro è la tutela della persona contro ogni forma di violenza e sopraffazione e segnatamente contro le discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

Quando insieme agli altri direttori della Rivista, Marco Gattuso e Paolo Veronesi, e ai componenti della redazione abbiamo deciso di organizzare un webinar nel pieno susseguirsi della discussione al livello politico e sociale sul ddl Zan non potevamo immaginare che a distanza di circa una settimana dalla data dell'incontro il dibattito, già molto acceso, venisse alimentato da un fatto così dirompente qual è la nota verbale della Santa sede, che a mio avviso configura una interferenza, per non dire un'ingerenza, non consentita nei confronti dello Stato italiano, il cui carattere laico è costituzionalmente sancito. E su questo punto probabilmente le relatrici e i relatori vorranno svolgere qualche riflessione, considerata anche la direzione in cui si orienta l'Europa dove ampi movimenti e organizzazioni della società civile si coagulano sempre più intorno ai temi e alle azioni di promozione e protezione delle soggettività individuali e delle identità delle persone e dove è sempre più evidente l'attenzione rispetto all'introduzione di norme specifiche di repressione dei crimini posti in essere per ragioni legate all'odio, all'orientamento sessuale, all'identità di genere.

Che, dunque, in Italia la questione non possa essere ignorata mi sembra un punto fermo; semmai ci si può interrogare su come procedere, ma non certo sul se procedere.

E in questa prospettiva il ddl Zan può essere oggetto di discussione, come dimostra la nostra presenza qui, e ciò va fatto mediante riflessioni quanto più possibile scevre da condizionamenti ideologici e da preconcetti.

Il compito a me assegnato non è di svolgere una relazione introduttiva che finirebbe soltanto per sottrarre tempo al più proficuo confronto tra le relatrici e i relatori sulle questioni maggiormente discusse del disegno di legge Zan. Mi limiterò quindi a porgere i saluti a nome della Rivista GenIUS, e a svolgere qualche breve considerazione che, in realtà, vuole essere una sollecitazione per il confronto che seguirà.

Il ddl Zan, come è noto, è idealmente articolato in due parti, una per così dire "repressiva" e una che potremmo definire "preventiva e promozionale" (di cui si parla meno), volta a sviluppare l'attenzione e la sensibilità sociale in tema di discriminazioni e violenze motivate dall'orientamento

---

\* Professoressa ordinaria di diritto privato, Università di Palermo.

sessuale, dall'identità di genere, dalla disabilità.

L'incontro di oggi rappresenta un'occasione per osservare, e se è possibile per fare ordine su, le principali criticità emerse con riguardo a questo disegno di legge, a partire dalle scelte terminologiche. Sarebbe utile capire qual è il senso preciso dei termini adottati, quale la loro estensione e il loro confine, visto che esistono altri testi in cui si rinvencono definizioni quali quelle di genere e di donna e si vietano espressamente atti che possono dar luogo a condotte persecutorie e/o discriminatorie per motivi di sesso, di orientamento sessuale e di identità di genere (mi riferisco ad esempio alla Convenzione di Istanbul e alla normativa interna di matrice giuslavoristica, penitenziaria e in tema di immigrazione) senza che ciò abbia dato adito a critiche e dibattiti così serrati come sta accadendo in questo caso.

Mi sembra che il vero scoglio teorico sia rappresentato dall'identità di genere e soprattutto dal disagio avvertito e sottolineato da molti rispetto ad un concetto ritenuto ambiguo, sfuggente, non nitido, indeterminato. Disagio, in realtà, spesso legato all'esigenza di volere necessariamente ricondurre questa identità all'interno di un modello codificato sostanzialmente in modo binario, nel quale è invece difficile, se non impossibile ingabbiarla. E di ciò si ha consapevolezza in altri ordinamenti dove la fluidità che connota l'identità individuale ha portato ad affermazioni forti e rilevanti in sede interpretativa (penso ad ordinamenti, quali Germania, Australia, Canada per fare solo alcuni esempi, in cui si è giunti a riconoscere il diritto della persona a non essere necessariamente identificata come maschio o come femmina). Mi chiedo, e soprattutto domando alle relatrici e ai relatori, se il ddl Zan, pur nella perfettibilità della riforma cui mira a realizzare e delle tecniche definitorie utilizzate, possa porsi quale primo passo verso l'affermazione esplicita e la tutela diretta di dimensioni identitarie che non possono o non vogliono essere chiuse in questo schema binario o più in generale che non possono o vogliono essere ricondotte dentro il paradigma di una soggettività delineata sulla base di criteri meramente oggettivi, imposti dall'esterno.

Accanto a questo primo profilo spinoso sul quale gli interpreti soffermano l'attenzione, altri punti nodali spingono a contestare il ddl Zan, anche nell'incursione della Santa Sede. Tra questi vi sono, innanzitutto, gli asseriti limiti posti alla libertà di manifestazione del pensiero e di espressione (e ciò malgrado la clausola di salvaguardia di tale libertà prevista all'art. 4 del disegno di legge), di cui sarebbe un esempio l'istituzione il 17 maggio della giornata nazionale contro la omo-transfobia, e la sostanziale non necessità o addirittura l'inutilità della legge, stante la presenza nel nostro ordinamento di altre disposizioni che ben potrebbero essere utilizzate per reprimere le singole e diverse condotte discriminatorie che il ddl Zan intende prevenire e contrastare. Altra critica mossa al ddl Zan è la violazione del principio di precisione e sufficiente determinatezza delle fattispecie penali incriminatrici.

Si tratta di critiche che, a mio avviso, devono essere considerate e valutate inquadrando con puntualità il ddl nella cornice sistematica di riferimento che connota il nostro ordinamento, normativa e giurisprudenziale, di rango primario interno e sovranazionale, tenendo conto dell'esistenza di specifiche previsioni costituzionali poste a presidio dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona nel suo concreto modo di essere e nel continuo fluire del suo divenire; diritti e libertà che necessitano di essere resi effettivi anche mediante interventi ad hoc tutte le volte in cui è palese la loro quotidiana minaccia e la loro violazione nella pratica delle relazioni umane, come mostrano i numerosi fatti di cronaca in ambito di crimini di odio.

Il bilanciamento che deve essere compiuto deve tendere al punto di equilibrio che garantisca massimamente i valori e i principi indefettibili del nostro ordinamento - innanzitutto il rispetto della persona e della sua dignità, l'uguaglianza e la non discriminazione - ed in questa prospettiva è possibile porre temperamenti e limitazioni ad alcune libertà, nella misura in cui ciò sia necessario a salvaguardare posizioni di pari rango che altrimenti verrebbero irrimediabilmente pregiudicate insieme alle fondamenta stesse del nostro impianto costituzionale (sul punto v. gli approdi della giurisprudenza in ordine alla ricostruzione in termini di pericolo concreto dei comportamenti discriminatori e di contestualizzazione delle condotte istigatorie).

Nella direzione di un bilanciamento funzionale alla preservazione dell'identità della persona mi sembra si orienti anche la giurisprudenza della Corte Edu che in questo ambito si muove nella direzione di garantire una tutela rafforzata.

La strada alternativa al ddl Zan prospettata da più parti, ossia ricorrere alle norme già presenti nell'ordinamento, è insidiosa perché finisce col rendere invisibili fattori specifici, appiattendoli dentro altri differenti (odio religioso, etnico o razziale), negandosi in questo modo l'esistenza stessa delle molteplici, infinite, soggettività che animano la nostra società.

Ed è ciò che, a mio avviso, non deve accadere perché la garanzia della visibilità dell'identità di ogni persona, del rispetto e della valorizzazione delle differenze e dell'uguaglianza nella differenza, della dignità di ciascuno e di tutti, del pluralismo e della solidarietà è compito ineludibile del legislatore, che in taluni casi deve farsi pure promotore di un mutamento culturale in funzione del rispetto dell'altro, ossia di ogni persona considerata nella sua specificità e della sua dignità, come già accaduto in passato, ad esempio in ambito di diritto di famiglia.

Io credo che non sia superfluo, anzi che sia indispensabile, stagliare una disciplina specifica, di matrice anche penalistica in armonia con la legislazione antidiscriminatoria già vigente, come avviene al livello europeo, internazionale e nelle normative straniere che hanno fatto ricorso alle c.d. hate crime laws, e ciò non soltanto quando sia evidente un vuoto di protezione nell'ordinamento che, a mio avviso, in questo caso è pure facilmente riscontrabile, ma anche quando bisogna rimarcare, soltanto se del caso in funzione pedagogica, mi sia consentita questa espressione, l'esistenza e il ruolo di valori non negoziabili né rinunciabili di cui si fa portatore il nostro stesso ordinamento, qual è la pari dignità dinanzi alle differenze.

Questa strada è stata seguita in altre occasioni, ad esempio quando sono state introdotte autonome fattispecie di reato - come il reato di mutilazioni genitali femminili, di atti persecutori, il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso o di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, oltre che naturalmente il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa - ritenendosi di dovere compiere una precisa scelta di politica del diritto e di assumere una visibile posizione rispetto a condotte e pratiche diffuse, piuttosto che demandare al sistema generale la salvaguardia dei beni protetti e la repressione delle condotte incriminate.

D'altra parte, le parole come i silenzi, l'azione come l'inerzia, hanno un significato, anche simbolico, preciso. E se è vero che le norme giuridiche trasmettono messaggi comunicativi, questi messaggi devono essere, e non possono non essere, espressivi delle scelte valoriali effettuate dal legislatore le quali devono avere come punto primario di riferimento i principi costituzionali, a partire dal principio di uguaglianza. Ed in questa direzione può ben inserirsi una disciplina di maggior disvalore penale delle condotte ispirate da odio di genere, omo-transfobico e per disabilità.

Rimetto alle relatrici e ai relatori il compito di valutare l'incidenza che, a loro avviso, il ddl può avere nel progressivo e inarrestabile percorso di affermazione e attuazione dei diritti fondamentali della persona, ed in particolare se esso possa porsi quale tassello essenziale, in sinergia con altri interventi di sensibilizzazione ed altre strategie da intraprendere anche in ambito educativo, per contribuire a dar vita all'acquisizione, nella coscienza collettiva oltre che sul piano giuridico, del rispetto dell'altro e della cultura della diversità.

Prima di chiudere queste brevi riflessioni consentitemi soltanto di porgere un particolare ringraziamento ad Angelo Schillaci, anima di questa iniziativa e a Marco Pelissero, perché senza la loro passione, il loro impegno e la loro determinazione sarebbe stato impossibile realizzare questo incontro.

Il webinar, coordinato da Angelo **Schillaci** (Università di Roma "Sapienza"), è strutturato in tre *panel*, rispettivamente di matrice penalistica, di area costituzionalistica e di taglio filosofico-giuridico. Nel primo intervengono Giovanni **Fiandaca** (Università degli studi di Palermo) e Luciana **Goisis** (Università degli studi di Sassari), nel secondo si confronteranno Gaetano **Azzariti** ("Sapienza" Università di Roma) e Mia **Caielli** (Università degli studi di Torino) e

nel terzo Isabel **Fanlo Cortés** (Università di Genova) e Alessio **Lo Giudice** (Università degli studi di Messina). Le conclusioni saranno affidare a Marco **Pelissero** (Università degli studi di Torino).

L'auspicio di GenIUS è di fornire alla comunità scientifica e al dibattito pubblico un'occasione di riflessione su un tema di centrale attualità, mettendo a confronto prospettive disciplinari diverse ed anche punti di vista differenti.

In linea con questo obiettivo è la scelta di pubblicare oggi i contributi che le relatrici e i relatori hanno voluto affidare alla nostra Rivista, insieme ad un ulteriore intervento che completa il focus, allo scopo di integrare la prospettiva di osservazione del ddl Zan. Si tratta del lavoro di Salvatore **Curreri** (Università degli Studi di Enna), che ha ad oggetto il complesso iter parlamentare del ddl, iter che – come è noto – si è definitivamente arrestato in Senato a seguito del ricorso alla procedura della c.d. “tagliola”. Il Senato, con voto segreto (154 voti a favore, 131 contrari e 2 astenuti), ha espresso infatti la volontà di non passare all'esame dell'articolato, bloccando così la procedura di approvazione del disegno di legge.

Lo stallo che si è determinato, non deve, a mio avviso, far calare l'attenzione sul tema della salvaguardia della persona contro ogni forma di sopraffazione e di discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità; deve, al contrario, essere l'occasione per superare quelle criticità che sono state messe in luce in sede interpretativa e giungere alla ripresentazione di un articolato normativo che, tenendo conto dei suggerimenti formulati dagli interpreti anche in termini di efficacia definitoria, possa condurre ad una approvazione condivisa e porsi come testo di riferimento all'interno del percorso di contrasto ai delitti contro l'uguaglianza e di repressione dei crimini d'odio.